# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3229

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BERLINGUER MARIO e JACOMETTI**

***Presentata il 7 giugno 1966***

## Tutela amministrativa e giurisdizionale dei pensionati dell'Opera Nazionale Ciechi Civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di assicurare ai pensionati dell'Opera nazionale ciechi civili idonei strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale procede dalle seguenti constatazioni:

1) contro i provvedimenti degli organi di erogazione dell'Opera nazionale ciechi civili, gli interessati, nella maggior parte dei casi, non sono in grado di adire gli organi della tutela giurisdizionale, sia perché la competenza territoriale è attribuita agli uffici giudiziari di Roma, in cui ha sede l'Opera nazionale ciechi civili, sia per le spese che le procedure comportano, non essendo gli atti relativi esenti dalle imposte di bollo e di registro;

2) i ricorsi amministrativi prodotti alla commissione di revisione dell'Opera nazionale ciechi civili in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, e all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, vengono esaminati e decisi di solito dopo diversi anni dalla loro presentazione;

3) gli interessati, essendo privi della vista e, nella maggior parte dei casi, analfabeti, non sono in grado di produrre i ricorsi amministrativi nella necessaria osservanza delle forme di rito, incorrendo quindi in provvedimenti di inammissibilità o di decadenza ovvero nella stasi dell'istruttoria per l'inidonea documentazione esibita a corredo dei ricorsi medesimi.

Agli inconvenienti rilevati è possibile ovviare:

*a*) disponendo che i ciechi o l'Unione italiana dei ciechi possono adire le vie della tutela amministrativa o giurisdizionale nei casi in cui dai provvedimenti dei comitati dell'ente erogatore scaturiscono nei confronti degli interessati lesioni sia del diritto principale (assegno a vita o pensione), sia di quello accessorio (prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1 lettera *d*) della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329).

Si noti che l'Unione italiana ciechi, eretta in Ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, dalla legge 26 settetmbre 1947, n. 1047, è stata investita della pubblica funzione di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dell'intera categoria presso gli uffici di Stato e gli organi della pubblica amministrazione, che hanno per scopo la istruzione, il lavoro e l'assistenza dei ciechi.

In attuazione di tali compiti di rappresentanza e di tutela all'Unione italiana dei ciechi è stata già conferita la facoltà della sosti-

tuzione processuale nelle controversie aventi per oggetto l'assunzione obbligatoria di centralinisti e di massofisioterapisti ciechi.

L'articolo 3 della legge n. 778 del 28 luglio 1960, infatti, così stabilisce: « Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi, possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende statali ».

Per parte sua le legge n. 686 del 21 luglio 1961, ribadendo lo stesso principio, così dispone sotto l'articolo 7, secondo comma « In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali, trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto ».

Attribuendosi pertanto all'Unione italiana dei ciechi la facoltà in parola, mentre si creano idonei strumenti di realizzazione della tutela e della rappresentanza che le sono conferite dalla citata legge 26 settembre 1947, n. 1047, si consente ai ciechi di avvalersi del servizio di assistenza legale della stessa Unione;

*b*) disponendo che i ricorsi prodotti alla commissione di revisione dell'Opera nazionale ciechi civili siano definiti nel termine perentorio di un anno dalla loro presentazione. Va sottolineato al riguardo che le pensioni O.N.C.C. hanno carattere e natura alimentare, dovendo sopperire alle esigenze non differibili di assistenza economica dei ciechi che versano in condizioni di bisogno. Pertanto è fondamentale l'esigenza di definirne l'esame entro un termine relativamente breve;

*c*) disponendo che le decisioni giurisdizionali, le quali comportano il riconoscimento del diritto con la condanna dell'ente erogatore alla corresponsione della pensione, comminino il pagamento degli interessi legali, in analogia a quanto è previsto dalle vigenti disposizioni sulle pensioni della previdenza sociale;

*d*) disponendo che siano estesi agli atti dei procedimenti di tutela giurisdizionale le esenzioni fiscali previsti per i giudizi che hanno per oggetto l'assistenza e il lavoro. Giustificano ampiamente questa norma il contenuto assistenziale del diritto e la condizione di povertà dei richiedenti, poiché di tale diritto possono beneficiare soltanto i ciechi che versano in stato di bisogno (articolo 4 della legge 1954, n. 632, articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 32, articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329);

*e*) disponendo che all'Unione italiana dei ciechi sia corrisposto un contributo annuo ordinario di lire 10 milioni per consentire l'espletamento dei compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui alla lettera precedente.

L'Unione, infatti, non essendo un patronato ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1947, n. 808, né potendolo costituire in base a tale legge per la tutela dei diritti e degli interessi di questa categoria di pensionati, non può usufruire delle relative provvidenze.

Per le suesposte considerazioni confidiamo nella approvazione della presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ciechi, nei cui confronti l'Opera nazionale ciechi civili abbia adottato provvedimenti di reiezione dell'istanza, di revoca, di decadenza o sospensione dell'assegno a vita o della pensione e comunque lesivi del loro diritto, o l'Unione italiana dei ciechi possono adire le vie amministrative e giurisdizionali.

I ricorsi prodotti in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, e all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono definiti nel termine di un anno dalla data di presentazione. Trascorso invano tale termine, essi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Le decisioni del Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili sono immediatamente impugnabili davanti alla autorità giudiziaria.

ART. 2.

Sono dovuti gli interessi legali sulle rate di assegno a vita o pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata respinta l'istanza, nel caso in cui il riconoscimento del diritto consegue alla decisione dell'autorità giudiziaria o a quella del Capo dello Stato su ricorso straordinario.

ART. 3.

Gli atti concernenti i procedimenti giudiziari per la tutela dei diritti, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, sono ammessi all'esenzione delle imposte sul bollo e di registro.

ART. 4.

Per consentire l'espletamento dei compiti di assistenza legale di cui al primo comma dell'articolo 1, è concesso all'Unione italiana dei ciechi un contributo ordinario annuo di lire 10 milioni.